

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2335)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in riunione comune, dalle Commissioni 10^a (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) e 13^a (Lavoro, Assistenza e previdenza sociale, Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1962 (V. Stampato n. 3372)

d'iniziativa dei deputati SINESIO e SCALIA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1962*

**Assicurazione sugli infortuni e malattie dei marittimi italiani
imbarcati su navi straniere**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie adriatica, meridionale e tirrena, sono autorizzate ad assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.

L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle navi italiane; la sua validità è in ogni momento subordinata al regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore.

La gestione è tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.